



Provincia di Pordenone

## VERBALE DI DELIBERAZIONE IL CONSIGLIO COMUNALE

**COPIA** 

ANNO 2023 N. 32 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ILIA (IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA) ANNO 2024.

L'anno 2023, il giorno 28 del mese di Dicembre alle ore 19:05 in modalità mista parte in presenza e parte videoconferenza si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

|                    |              | Presente/Assente |
|--------------------|--------------|------------------|
| Prevarin Fabrizio  | Sindaco      | Presente         |
| Mariutto Giancarlo | Vice Sindaco | Presente         |
| Protti Stefano     | Assessore    | Presente         |
| Prevarin Stefano   | Consigliere  | Assente          |
| De Zorzi Renato    | Consigliere  | Presente         |
| Teja Franca        | Assessore    | Presente         |
| Totis Lisetta      | Consigliere  | Presente         |
| Crocicchia Renzo   | Consigliere  | Presente         |
| Dilda Ester        | Consigliere  | Presente         |
| Sialino Gustavo    | Consigliere  | Presente         |

Assiste il segretario comunale dott. Roca Stefano.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Prevarin Fabrizio nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Approvazione aliquote ILIA (Imposta Locale Immobiliare Autonoma) anno 2024.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

### **VISTA** ed analizzata la proposta di deliberazione:

**VISTO** il parere *tecnico, favorevole* reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.49, come da ultimo modificato con D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 lett. b) e dello statuto comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra citata;

**VISTO** il parere *contabile, favorevole* reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, artt. 49, 147, 147/bis e 147/quinquies, come da ultimo modificato con D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 lett. b) e d)e dello statuto comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra citata;

Il Presidente relaziona sui contenuti e dichiara aperta la discussione sull'argomento.

Si procede alla votazione sulla proposta di deliberazione.

Presenti n. 9, su n. 10 consiglieri in carica, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

VIENE ADOTTATA la seguente deliberazione, in sostanziale conformità con la proposta ricevuta.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO che:

- l'articolo 51, comma 4, lettera b -bis), dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, come modificato a seguito dell'accordo Stato Regione FVG del 25 febbraio 2019, prevedeva la possibilità per la Regione di "disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni";
- in virtù di quanto sopra, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha istituito e disciplinato con la L.R. n.17 del 14 novembre 2022, l'Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Imposta municipale propria (IMU) di cui all' articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n.160;

#### APPURATO che:

- il presente Comune ha disposto di conferire alla Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio la gestione dei "Servizi Tributari";
- che il Regolamento per lo svolgimento della funzione "Servizi Tributari" prevede (art.1, comma 3) che: "Per "conferimento" s'intende che i Comuni si avvalgono della Comunità per la gestione, in forma associata, dei tributi locali. Resta in capo ai comuni la potestà regolamentare, la facoltà di definire le aliquote, l'introito dei tributi sul proprio bilancio, la nomina del responsabile del tributo, ecc., in altre parole la titolarità della materia. Lo svolgimento delle funzioni avverrà nel rispetto delle norme della legge nazionale, regionale, ed in conformità a quanto stabilito, nel presente regolamento";

### VISTI, inoltre:

- l'art.172, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 267/200 che prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- l'art.53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, come sostituito dall'art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.448, ove stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n.360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge finanziaria 2007) ove dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

**EVIDENZIATO** il richiamo dell'art. 14 della L.R. n.17/2022, in materia di obbligo di pubblicazione, che recita:

- al comma 1 "Ai sensi dell' articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta sono inviati al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191), secondo le specifiche tecniche del formato elettronico di cui all' articolo 13, comma 15 bis, del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge 214/2011";
- al comma 2 "Ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 160/2019 i regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nel Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";

**EVIDENZIATO** altresì che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha individuato con proprio Decreto del. 7 luglio 2023 le fattispecie di diversificazione delle aliquote ai sensi dell'articolo 1, comma 756, della L n. 160/2019 ed appurato che, come anche indicato nella Circolare della Direzione Centrale delle AA LL della Regione F.V.G. n. 4/STL/2023, lo stesso non trova applicazione nel campo I.L.I.A. per il Friuli Venezia Giulia;

**APPURATO**, nel merito, che la norma sopra citata (LR n. 17/2022) dispone:

all'art.11 i casi di ESENZIONE dall'imposta, come di seguito elencati al comma 1:

| lettera | tipologia   |
|---------|---|
|         | <b>l'abitazione principale</b> o <u>assimilata</u> , come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b)  |
| a       | (LR.17/2022), a <u>eccezione</u> delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. |
| b       | immobili posseduti, nel territorio della regione, dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e          |

|    | dai Comuni della regione, nonché dalle forme associative tra Enti locali della regione dotate di               |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
|    | personalità giuridica, dai consorzi tra Enti locali e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale,             |  |  |  |
|    | destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;   |  |  |  |
| С  | fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9                                |  |  |  |
| d  | i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all' articolo 5 bis del decreto del Presidente           |  |  |  |
| u  | della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie)                          |  |  |  |
| e  | i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni          |  |  |  |
| e  | degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;  |  |  |  |
|    | i fabbricati appartenenti agli <b>Stati esteri</b> e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista |  |  |  |
| f  | l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad <u>accordi internazionali</u> resi       |  |  |  |
|    | esecutivi in Italia  |  |  |  |
|    | gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all' articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto      |  |  |  |
|    | legislativo 30 dicembre 1992, n.504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma                   |  |  |  |
|    | dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e destinati esclusivamente allo svolgimento, con         |  |  |  |
|    | modalità non commerciali, delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le         |  |  |  |
| g  | disposizioni di cui all' articolo 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti         |  |  |  |
|    | per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con                      |  |  |  |
|    | modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del                   |  |  |  |
|    | Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200  |  |  |  |
| h  | i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale                |  |  |  |
| 11 | destinazione e non siano in ogni caso locati   |  |  |  |

# all'art.12 i casi di ESENZIONE dall'imposta, per i terreni agricoli come di seguito elencati, al comma 1:

| lettera | Tipologia   |
|---------|---|
|         | posseduti e condotti dai <b>coltivatori diretti</b> e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all' |
|         | articolo 1 del decreto legislativo 99/2004 iscritti alla previdenza agricola, comprese le società           |
| a       | agricole di cui all' articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 99/2004, indipendentemente         |
|         | dalla loro ubicazione;  |
| b       | a immutabile destinazione <b>agrosilvo-pastorale</b> a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile    |
|         | ricadenti in aree montane o di collina come individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze         |
| c       | del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, Serie         |
|         | generale, n. 141 del 18 giugno 1993.  |

# all'art.8 i casi di RIDUZIONE della base imponibile come di seguito elencati, al comma 1:

| lettera | Tipologia   | <b>Riduzione</b><br>del |
|---------|---|-------------------------|
|         | fabbricati di <b>interesse storico</b> o <b>artistico</b> di cui all' articolo 10 del decreto | 50%                     |
| a       | legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi        |                         |
|         | dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137)  |                         |
| b       | per i fabbricati dichiarati <b>inagibili</b> e di fatto non utilizzati                        | 50%                     |
|         | unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1,     | 50%                     |
| c       | A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro          |                         |
|         | <u>il primo grado</u> (con ulteriori requisiti)   |                         |

### all'art.10 i casi di RIDUZIONE dall'imposta, come di seguito elencati, ai seguenti commi:

| comma | Tipologia  | <b>Riduzione</b> del |
|-------|--|----------------------|
|       | abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431        | 25%                  |
| 1     | (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo),   |                      |
| 1     | l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi             |                      |
|       | dell'articolo 9, commi 2 e 3   |                      |
|       | Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato         |                      |
|       | d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti <b>non</b>   | 50%                  |
| 2     | residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime |                      |
|       | di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione    |                      |
|       | diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà                     |                      |

# all'art.15 viene data al comune la possibilità di STABILIRE L'ESENZIONE, con regolamento, nei casi come di seguito elencati al comma 1:

| lettera | Tipologia  |
|---------|--|
| d       | dell'immobile dato in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non        |
| u u     | commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari           |
|         | fabbricati ad uso abitativo oggetto di ordinanze di inagibilità e di fatto non utilizzati a causa di |
| e       | fenomeni di pericolosità di natura geologica, idrogeologica e valanghiva fino al perdurare dello     |
|         | stato di inagibilità   |

# all'art.15 comma 1 lett. f) viene data al Comune la possibilità di ASSIMILARE all'ABITAZIONE PRINCIPALE (quindi, di fatto, di ESENTARE), con regolamento:

| lettera   | Tipologia  |  |
|---|--|--|
|   | l'unità immobiliare posseduta da <u>anziani o disabili</u> che acquisiscano la residenza <u>in istituti di</u> |  |
| f <u>ricovero o sanitari</u> a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti |  |  |
|   | caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.              |  |

all'art.9 (della L.R. 17/2022), in merito alle "aliquote", vengono elencate e disciplinate le fattispecie possibili, stabilendo per ognuna una percentuale di base ed un *range* minimo e massimo entro il quale i Comuni, con Deliberazione di Consiglio Comunale, possono stabilire quella d'applicare sul proprio territorio, come riportato nella seguente tabella:

| Fattispecie  | norma di<br>riferimento<br>LR 17/2022 | aliquota base<br>stabilita dalla<br>legge<br>(LR 17/2022<br>art.9) | aliquota<br>MINIMA<br>che può<br>essere<br>stabilita dal<br>comune | aliquota<br>MASSIMA<br>che può essere<br>stabilita dal<br>comune |
|--|---------------------------------------|--|--|--|
| abitazione principale classificata<br>nelle categorie catastali A/1, A/8 e<br>A/9 e per le relative pertinenze<br>con una DETRAZIONE di €.<br>200,00                                   | art.9, c.1                            | 0,5%   | 0  | 0,6%   |
| <b>primo</b> fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 LR 17/2022   | art.9, c.2                            | 0,86%  | 0  | 1,06%  |
| fabbricati ad uso abitativo, diversi<br>dall'abitazione principale o<br>assimilata di cui all'articolo 4 e<br><b>ulteriori</b> rispetto al primo di cui al<br>comma 2 art.9 LR 17/2022 | art.9, c.3                            | 0,86%  | 0  | 1,06%  |
| fabbricati rurali ad uso<br>strumentale di cui all' articolo 9,<br>comma 3 bis, del DL n.557/1993  | art.9, c.4                            | 0,1%   | 0  | 0,1%   |
| terreni agricoli<br>(se non esenti ai sensi dell'art.12<br>LR 17/2022)   | art.9, c.5                            | 0,76%  | 0  | 1,06%  |
| aree fabbricabili<br>di cui all'articolo 3, comma 1,<br>lettera c 12 LR 17/2022  | art.9, c.6                            | 0,86%  | 0  | 1,06%  |
| Fabbricati <b>strumentali all'attività economica</b> per il 2023 individuati dall'art.18 comma 1 LR 17/2022  | art.9, c.7                            | 0,86%  | 0  | 0,96%  |
| immobili diversi da quelli di cui<br>ai commi da 1 a 7 (dell'art.9 LR<br>17/2022)  | art.9, c.8                            | 0,86%  | 0  | 1,06%  |

**RITENUTO**, quindi, di procedere a deliberare in merito alle aliquote relative all'anno 2024, per le fattispecie e nei limiti come sopra indicati;

**VALUTATO**, nel merito, di applicare le aliquote come sotto riportato nel deliberato;

**APPURATO** che la posta in bilancio è stata quantificata in seguito alle simulazioni del competente ufficio dei "Servizi tributari";

**PRESO ATTO** dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 I comma e 147 bis I comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Presenti n. 9, su n. 10 consiglieri in carica, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

### **DELIBERA**

- 1. **DI APPROVARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2. **DI APPROVARE** le aliquote I.L.I.A. per l'anno 2024, così come risultanti dal seguente prospetto:

| Fattispecie  | norma di<br>riferimento<br>LR 17/2022 | ALIQUOTA deliberata |
|--|---------------------------------------|---------------------|
| abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze si applica una detrazione di euro 200                             | art.9, c.1                            | 0,60 %              |
| <b>primo</b> fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 LR 17/2022   | art.9, c.2                            | 0,96 %              |
| fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e <b>ulteriori</b> rispetto al primo di cui al comma 2 art.9 LR 17/2022 | art.9, c.3                            | 0,96 %              |
| fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3 bis, del DL n.557/1993  | art.9, c.4                            | 0,10 %              |
| terreni agricoli esenzione ai sensi dell'art.12 comma 1 lett.c) (COMUNI MONTANI)   | art.9, c.5                            | ESENTI              |
| aree fabbricabili<br>di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c LR 17/2022  | art.9, c.6                            | 0,96 %              |
| Fabbricati <b>strumentali all'attività economica</b><br>per il 2023 individuati dall'art.18 comma 1 LR<br>17/2022  | art.9, c.7                            | 0,96 %              |
| immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7<br>(dell'art.9 LR 17/2022)   | art.9, c.8                            | 0,96 %              |

- 3. **DI DEMANDARE** agli Uffici competenti del Comune la pubblicazione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, (www.portalefederalismofiscale.gov.it) nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in particolare dal Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno recante "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.195 del 16 agosto 2021 che prevede all'allegato A) in particolare:
  - a. essere documento informatico nativo in formato PDF/A-1;
  - b. essere sottoscritto dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma digitale ..... formato PAdES;
- 4. **DI DEMANDARE** agli Uffici competenti del Comune l'aggiornamento del sito *web* dell'Ente con la pubblicazione della deliberazione nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente riservata ai tributi.

Inoltre, vista l'urgenza derivante dalla necessità di approvazione del bilancio, di cui la presente deliberazione è atto propedeutico,

# DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n. 9, su n. 10 consiglieri in carica, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

### **DICHIARA**

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 così come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.

.

# PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Andreis, 21 dicembre 2023

Il Responsabile F.TO MELISSA BORIN

## PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Andreis, 21 dicembre 2023

Il Responsabile F.TO SONIA SANTAROSSA Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente F.to Prevarin Fabrizio Il Segretario Comunale F.to Roca Stefano

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 29/12/2023 al 13/01/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Andreis, lì 29/12/2023

Il Responsabile della Pubblicazione F.to Claudia Fontana

## ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/12/2023, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Lì 28/12/2023

Il Responsabile dell'esecutività F.to Claudia Fontana

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 29/12/2023

Il Responsabile del Procedimento Claudia Fontana